



Modello 231/01

organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs.

aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2025

Sommario

Parte generale	6
Definizioni	6
Capitolo 1 - Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico di persone giuridiche, società, associazioni ed enti privi di personalità giuridica.....	7
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento.....	7
1.2 L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	11
Capitolo 2 - Adozione del Modello da parte di Fisce	12
2.1 Adozione del Modello	12
2.2 Funzione e scopo del Modello.....	13
2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura.....	14
2.4 Principi generali cui si ispira il Modello.....	16
2.5 Il sistema di organizzazione, gestione e controllo in linea generale	17
2.6 Il sistema di deleghe e procure.....	18
2.7 La procedura di modificazione e integrazione del Modello	19
2.8 Destinatari del Modello.....	19
Capitolo 3 - Le attività sensibili di Fisce	20
Capitolo 4 - L'Organismo di Vigilanza	21
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	21
4.2 Durata in carica.....	23
4.3 Funzione e poteri dell'organo di controllo interno.....	25
4.4 Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	27
4.5 Regole di convocazione e di funzionamento.....	28
4.6 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice dell'Associazione	28
4.7 Flussi informativi e Segnalazioni verso l'OdV.....	29
4.7.1 Informative obbligatorie.....	29
4.7.2 Segnalazioni e sistema whistleblowing	30
4.8 Obblighi di riservatezza.....	31
4.9 Raccolta e conservazione delle informazioni	32
Capitolo 5 - La formazione delle risorse e la diffusione del modello	32
5.1 Formazione e informazione dei dipendenti.....	32
5.2 Selezione e informazione dei consulenti e dei partner.....	33

Capitolo 6 - Sistema sanzionatorio	33
6.1 Funzione del sistema sanzionatorio	33
6.2 Il sistema sanzionatorio per i dipendenti	34
6.2.1 I provvedimenti sanzionatori irrogabili.....	34
6.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni	35
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.....	36
6.4 Misure nei confronti dell'OdV.....	36
6.5 Misure nei confronti dei fornitori, dei consulenti e dei partner.....	36
 Capitolo 7 - Verifiche sull'adeguatezza del Modello.....	 37
 Parte speciale A.....	 38
Reati di tipo corruttivo, altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	
 Capitolo 1 - Le fattispecie di reato rilevanti.....	 38
1.1 Reati di tipo corruttivo nei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione	38
1.2 I reati di corruzione tra privati (art. 25-ter comma 1 lett. s-bis del D.Lgs. 231/2001)	42
1.3 Altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D.Lgs. 231/2001).....	43
1.4 Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001)	45
 Capitolo 2 - Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di pubblico servizio.....	 45
2.1 Enti della Pubblica Amministrazione.....	45
2.2 Pubblici Ufficiali	46
2.3 Incaricati di un pubblico servizio.....	47
 Capitolo 3 - Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.....	 48
3.1 Rapporti diretti con la P.A. (pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)	48
3.2 Gestione dei rapporti con potenziali controparti contrattuali	49
3.3 Gestione delle controversie e negoziazione di accordi transattivi.....	49
3.4 Attività strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo	50
 Capitolo 4 - Regole e principi generali	 51
4.1 Il sistema in linea generale	51
4.2 Principi generali di comportamento	51
 Capitolo 5 - Principi procedurali specifici	 52
5.1 Nell'ambito dei Rapporti diretti con la P.A. o con soggetti incaricati di un pubblico servizio.....	53
5.2 Nell'ambito della gestione dei rapporti con potenziali controparti contrattuali	53
5.3 Nell'ambito della gestione delle controversie e negoziazione di accordi transattivi.....	54
5.4 Nell'ambito delle Attività strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo.....	54
 Capitolo 6 - I controlli dell'OdV	 56

Parte speciale B	57
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio - Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico - Delitti di criminalità organizzata	
Definizioni	57
Capitolo 1 - Le fattispecie di reato rilevanti	57
1.1 Le fattispecie di reati di criminalità organizzata.....	58
1.2 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001).....	60
1.3 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	62
Capitolo 2 - Attività sensibili	65
Capitolo 3 - Regole e principi procedurali	67
3.1 Il sistema in linea generale	67
3.2 Principi generali di comportamento	67
Capitolo 4 - Principi procedurali specifici	69
Capitolo 5 - I controlli dell'OdV	71
Parte speciale C	72
Delitti informatici, trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
Capitolo 1	72
1.1 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore	72
1.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati	73
1.3 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	75
Capitolo 2 - Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore	77
Capitolo 3 - Regole e principi generali	78
3.1 Il sistema in linea generale	78
3.2 Principi generali di comportamento	78
Capitolo 4 - Principi procedurali specifici	80
4.1 Gestione del sistema informatico	80
4.2 Gestione del sistema informatico – Rischi legati all'attività svolta da fornitori e outsourcer	82
4.3 Gestione del sito internet, delle banche dati e delle attività di comunicazione	83
Capitolo 5 - I controlli dell'OdV	84

Parte speciale D.....	85
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	
Definizioni	85
Capitolo 1 - Le fattispecie dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	86
Capitolo 2 - Attività sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	88
Capitolo 3 - Regole e principi procedurali specifici: principi di comportamento	89
Capitolo 4 - I contratti d'appalto	98
Capitolo 5 - I controlli dell'OdV	99

Parte generale

Definizioni

Anagrafe dei Fondi: Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della Salute ai sensi dei Decreti del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.

Attività Sensibili: le attività di Fisce nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

Consulenti: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Fisce sulla base di un mandato ovvero coloro che collaborano con l'Associazione in forza di un contratto di collaborazione di qualsiasi natura.

Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari: ha il significato di cui al paragrafo 2.8 della presente Parte Generale

Dipendenti: tutti i dipendenti di Fisce, compresi i dirigenti, i responsabili di funzioni, i soggetti distaccati da altre società o enti.

D.Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni.

DPO: il Data Protection Officer nominato ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 2016/679.

Enel: Enel Spa, con sede legale viale Regina Margherita 137, 00198 Roma.

Fisce, Fondo o Associazione: Fisce, Fondo Integrativo Sanitario per i dipendenti del Gruppo Enel, con sede legale in Via Nizza n. 152, 00198 Roma.

Fornitori: i fornitori di beni e i prestatori d'opera e servizi, diversi dai consulenti, non legati a Fisce da vincolo di subordinazione.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Organi associativi: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale di Fisce.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo interno preposto alla vigilanza su funzionamento e osservanza del Modello.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Partner o Controparti: controparti contrattuali di Fide, sia persone fisiche sia persone giuridiche, e aziende convenzionate con cui l'Associazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con l'Associazione nell'ambito delle Attività Sensibili.

Reati Presupposto o Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001

Soci: i dipendenti di Enel e delle altre aziende aderenti a Fide tramite apposite convenzioni nonché i Soci straordinari.

Statuto dei Lavoratori: la Legge 20 maggio 1970 n. 300 concernente "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Capitolo 1 - Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico di persone giuridiche, società, associazioni ed enti privi di personalità giuridica

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

Il 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era di adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea

e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D.Lgs. 231/2001, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità dell'ente qualora determinati reati (cd. Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1.1.1 da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (ad esempio, amministratori e direttori generali);

1.1.2 da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati Presupposto, **alla responsabilità penale della persona fisica** che ha materialmente realizzato il fatto **si aggiunge** - se e in quanto integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche **la responsabilità amministrativa** (a tutti gli effetti penale) **dell'ente**.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una **sanzione pecuniaria**; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di **sanzioni interdittive**, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi nonché la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il D.Lgs. 231/2001 - nel suo testo originario - si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Per effetto di successive riforme legislative, **l'elenco dei Reati Presupposto** è stato integrato con nuove fattispecie criminose, sicché a oggi (9 agosto 2024) le categorie di Reati contemplate nel Decreto sono:

art. 24 *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*

modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020, dal D.L. n. 25/2022, dal D.Lgs. n. 105/2023 e L. n. 137/2023

- art. 24-bis** *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*
articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019, dalla L. n. 133/2019, dalla L. n. 238/2021 e dalla L. n. 90/2024
- art.24-ter** *Delitti di criminalità organizzata*
articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. n. 69/2015
- art. 25** *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*
modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dal D.L. n. 92/2024, dalla L. 112/2024 e dalla L. n. 114/2024
- art. 25-bis** *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*
articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001, modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.Lgs. n. 125/2016
- art. 25-bis.1** *Delitti contro l'industria e il commercio*
articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e dalla L. n. 206/2023
- art. 25-ter** *Reati societari - tra cui il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1, par. s-bis)*
articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017, e dal D.Lgs. 19/2023
- art. 25-quater** *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*
articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003
- art.25-quater.1** *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006
- art.25-quinques** *Delitti contro la personalità individuale*
articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, modificato dalla L. n. 38/2006, dal D.Lgs. n. 39/2014, dalla L. n. 199/2016 e dalla L. n. 238/2021
- art. 25-sexies** *Abusi di mercato*
articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005, modificato D.Lgs. n. 107/2008 e dalla L. n. 238/2021
- art. 25-septies** *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

- articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007, modificato dal D.Lgs. n. 81/2008
- art. 25-octies** *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*
articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007, modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
- art. 25-octies.1** *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*
articolo aggiunto dal D.L. 184/2021, modificato dal D.L. n. 105/2023, dalla L. n. 137/2023 e dal D.L. n. 19/2024
- art. 25-novies** *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*
articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
- art. 25-decies** *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*
articolo aggiunto dalla L- n- 116/2009
- art. 25-undecies** *Reati ambientali*
articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, dal D.Lgs. n. 21/2018 e dal D.Lgs. n. 116/2020
- art. 25-duodecies** *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*
articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017
- art. 25-terdecies** *Razzismo e xenofobia*
articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
- art. 25-quadertredies** *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*
articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019
- art. 25-quinquiesdecies** *Reati tributari*
articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020, dal D.Lgs. n. 156/2022 e dal D.Lgs. n. 87/2024
- art. 25-sexiesdecies** *Contrabbando*
articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
- art. 25-septiesdecies** *Delitti contro il patrimonio culturale*
articolo aggiunto dal L. n. 22/2022, modificato dalla L. n. 6/2024

art. 25-duodevicies *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*
articolo aggiunto dal L. n. 22/2022

Costituisco inoltre presupposto per la responsabilità degli enti i reati transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, e limitatamente agli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva anche i reati indicati all'art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole fattispecie di Reati Presupposto ritenute più rilevanti per Fisce all'esito di un'attività di risk assessment.

1.2 L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di **esonero dalla responsabilità** in oggetto qualora l'ente dimostri:

- 1.2.1** di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- 1.2.2** di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curare il loro aggiornamento
- 1.2.3** che le persone, che hanno commesso il reato, abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello
- 1.2.4** che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente 1.2.2

Inoltre, il Decreto prevede che – in ragione dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- 1.2.5** individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto
- 1.2.6** predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire

- 1.2.7** prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati
- 1.2.8** prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello
- 1.2.9** configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (i. e. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Capitolo 2 - Adozione del Modello da parte di Fisce

2.1 Adozione del Modello

Fisce è un'associazione non riconosciuta, di natura contrattuale, priva di fini di lucro, il cui scopo statutario è la fornitura di prestazioni di natura sanitaria, a favore dei Soci, ossia dei dipendenti – o ex dipendenti – di Enel e delle aziende operanti nel settore elettrico che vi abbiano aderito tramite convenzione stipulata con Fisce medesimo e dei relativi familiari a carico.

I servizi erogati dall'Associazione a favore dei Soci e dei familiari a carico dei medesimi consistono principalmente in:

- erogazione di rimborsi per prestazioni sanitarie, in forma diretta e in forma indiretta
- interventi per l'assistenza alle persone con disabilità o in situazione di emergenza sociale (quali, ad esempio, tossicodipendenza, alcolismo, disadattamento)
- iniziative in materia di medicina preventiva.

In considerazione dell'attività svolta, Fisce è iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della Salute e pertanto è soggetto a una serie di obblighi derivanti da disposizioni di legge, quali ad esempio l'obbligo di trasmettere annualmente al Ministero della Salute il bilancio di esercizio ovvero di rispettare la destinazione di una parte delle proprie risorse alle attività di natura esclusivamente assistenziale specificamente elencate nell'art. 51, comma 2, lettera a, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Nell'ottica di adottare delle forme organizzative che contribuiscano a migliorare la propria immagine di trasparenza, oltre che l'efficienza nella gestione dei servizi erogati ai Soci, Fisce ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con delibera del 1 ottobre 2013. In attuazione di quanto previsto dallo stesso, l'Associazione ha inoltre affidato, con la medesima delibera l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza ad un organismo monocratico con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di sollecitarne e proporre l'aggiornamento.

2.2 Funzione e scopo del Modello

Fisce è consapevole di rientrare, in quanto associazione, nell'area dei soggetti destinatari del Decreto ai sensi dell'art. 1 co. 2 dello stesso: "le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica". In conseguenza alle associazioni senza personalità giuridica si applica, anche, l'art. 27 del Decreto 231, il quale stabilisce che, nell'ipotesi di condanna ai sensi del medesimo, risponderà dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria soltanto l'ente con il patrimonio o con il fondo comune (e non anche i singoli Soci personalmente e solidalmente).

Fisce è pertanto conscio del valore che può derivare sia all'Associazione sia ai propri Soci dall'adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo che sia idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei propri dipendenti e organi associativi, nonché di prevenire il coinvolgimento dell'Associazione medesima in responsabilità per fatti criminosi eventualmente commessi da fornitori, consulenti e controparti contrattuali.

Pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai destinatari.

Viene infine individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso a idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza dei potenziali rischi di commissione dei Reati Presupposto (la cui commissione è fortemente condannata da Fisce perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente l'Associazione potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Fisce di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei destinatari dello stesso la consapevolezza di poter determinare - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure attivate all'interno dell'Associazione (oltre che alla legge) - illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per Fisde.

2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 e alla best practice italiana esistente.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si articola il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili, a seguito delle quali si è giunti alla predisposizione della versione iniziale del Modello e delle successive integrazioni in presenza di nuove fattispecie di Reato da considerare:

2.3.1 Identificazione delle Attività Sensibili (as-is analysis)

La fase di identificazione delle Attività Sensibili si attua attraverso due distinte attività:

2.3.1.1 esame preliminare della documentazione dell'Associazione, tra cui a titolo esemplificativo: organigramma, statuto, sistemi di deleghe e procure, procedure dell'Associazione su tematiche sensibili in relazione ai Reati previsti dal Decreto, come ad esempio la redazione del bilancio, la gestione dei rapporti contrattuali, i rapporti con i fornitori, la documentazione in tema di sicurezza sul lavoro (ad es., nomina del RSPP, procedure di sicurezza) ecc.;

2.3.1.2 interviste ai soggetti chiave dell'organizzazione, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, documentazione, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentazione dei controlli, ecc.).

2.3.2 Effettuazione della Gap Analysis

Sulla base della situazione esistente nell'Associazione a seguito della **as-is analysis** (Attività Sensibili individuate e descrizione delle criticità in esse riscontrate) e alla luce delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si individuano le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito delle Attività Sensibili, sia a livello di procedure interne sia di

requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione del Modello ex D.Lgs. 231/2001 per l'Associazione.

I risultati dell'analisi svolta sia nella fase di **identificazione delle Attività Sensibili** sia in quella di **effettuazione della Gap Analysis** sono state di volta in volta riassunte in un documento a tale scopo predisposto (c.d. Documento di Analisi dei Rischi e Suggestimenti).

2.3.3 Predisposizione del Modello

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

2.3.3.1 Parte generale, contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello

2.3.3.2 quattro Parti speciali predisposte per talune categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 le cui fattispecie sono astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta dall'Associazione:

2.3.3.2.1 Parte speciale A - Reati di tipo corruttivo. Altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Riguarda le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter comma 1 lett. s-bis e 25-decies del D.Lgs. 231/2001.

2.3.3.2.2 Parte speciale B - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio. Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico – Delitti di criminalità organizzata. Dedicata alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-quater, art. 25-octies e art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001

2.3.3.2.3 Parte speciale C - Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Dedicata alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001

2.3.3.2.4 Parte speciale D - Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Dedicata alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

2.4 Principi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo operanti in Fisce (rilevati in fase di as-is analysis), ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Detto Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dall'Associazione.

In particolare, sono stati individuati i seguenti **strumenti già esistenti** e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Associazione anche **in relazione ai Reati da prevenire**:

2.4.1 Principi ai quali si conforma generalmente l'Associazione nell'**erogazione delle prestazioni** ai Soci

2.4.2 Documentazione e disposizioni inerenti alla **struttura gerarchico-funzionale e organizzativa** dell'Associazione

2.4.3 Prassi consolidate nonché **procedure predisposte** dall'Associazione nell'ambito delle Attività Sensibili (ad esempio, procedure di approvazione e gestione dei pagamenti, documentazione dell'associazione in materia di sicurezza sul lavoro, procedure per gli acquisti di beni e servizi, ecc.)

2.4.4 Formazione del personale dell'Associazione.

Regole, procedure e principi, di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

2.4.5 Best practice italiana esistente in materia, in base alla quale è stata predisposta la mappatura delle Attività sensibili di Fisce

2.4.6 Requisiti indicati dal **D.Lgs. 231/2001**, in particolare:

2.4.6.1 l'attribuzione ad un **organismo di vigilanza** il compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti dell'Associazione e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001

2.4.6.2 la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse** dell'Associazione di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili

- 2.4.6.3** l'attività di **verifica del funzionamento del Modello** con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post)
- 2.4.6.4** l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** interna all'Associazione nonché presso consulenti, partner e fornitori, delle **regole** comportamentali e delle **procedure** istituite
- 2.4.6.5** la previsione della nomina di un difensore da parte di un soggetto specificatamente delegato nei casi di possibili situazioni di conflitto di interesse dal legale rappresentante indagato o imputato per il reato presupposto, in conformità all'art. 39 D.Lgs. n. 231/2001 che preclude al legale rappresentante indagato o imputato per il reato presupposto di rappresentare l'ente.
- 2.4.7** i principi generali di un **adeguato sistema di organizzazione e gestione** di una associazione
- 2.4.8** i principi generali di un **adeguato sistema di controllo interno**
- 2.4.9** il sistema dei controlli interni che **monitora le aree e le attività** in cui vi è un'**alta probabilità** di commissione dei **Reati**.

2.5 Il sistema di organizzazione, gestione e controllo in linea generale

Obiettivo del presente Modello e, in particolare, delle singole Parti Speciali che lo compongono è che, da un lato, i dipendenti, gli organi associativi e i soggetti che operano per l'Associazione, dall'altro, i consulenti e i partner dell'Associazione, nei limiti delle rispettive pattuizioni contrattuali, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalle medesime Parti Speciali al fine di prevenire il verificarsi dei Reati ivi considerati.

Tutte le Attività Sensibili tracciate in ciascuna Parte speciale devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle eventuali procedure in vigore nonché alle regole e ai principi comportamentali contenuti nel presente Modello.

In linea generale, il **sistema di organizzazione** dell'Associazione deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Un adeguato **sistema di controllo interno** finalizzato alla prevenzione dei Reati ex D.Lgs. 231/2001, infatti, si basa sui seguenti principi:

- 2.5.1 la verificabilità e la documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, comprese le operazioni effettuate nell'ambito di servizi terziarizzati;
- 2.5.2 il rispetto del principio della separazione delle funzioni e della individuazione specifica di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività, comprese quelle affidate in outsourcing;
- 2.5.3 la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- 2.5.4 la definizione di flussi informativi tra gli organi associativi e le funzioni dell'Associazione nonché tra questi e l'Organismo di Vigilanza.

Infine, con particolare riferimento ai **servizi affidati a terzi**, il sistema di organizzazione e **controllo** dell'Associazione, in considerazione delle responsabilità che ne possono derivare, si ispira ai seguenti principi di:

- 2.5.5 individuazione specifica dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sia dell'affidatario del servizio che interni al Fondo;
- 2.5.6 tracciabilità dei processi dell'Associazione affidati a terzi;
- 2.5.7 definizione dei livelli di qualità del servizio e delle modalità di verifica;
- 2.5.8 istituzione di flussi informativi tra il terzo affidatario del servizio e il Fondo nella figura del gestore del contratto.

2.5.9 **Gli strumenti organizzativi dell'Associazione**

L'Associazione deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) con una chiara definizione dei ruoli dei compiti e dei poteri. Le procedure interne devono rispettare le seguenti regole di carattere generale:

- 2.5.9.1 mantenere traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo
- 2.5.9.2 separare il soggetto che inizia (impulso decisionale), il soggetto che esegue e conclude, e il soggetto che controlla.

2.6 **Il sistema di deleghe e procure**

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati (tracciabilità delle operazioni) e al contempo, deve consentire la gestione efficiente dell'attività dell'Associazione.

Si intende per **delega** quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema organizzativo.

Si intende per **procura** il negozio giuridico unilaterale con cui l'Associazione attribuisce poteri di rappresentanza verso terzi.

Ai titolari di un ruolo nell'Associazione che necessitino, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza verso terzi viene conferita una procura di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il rispetto del sistema di deleghe e procure. Allo stesso tempo, all'esito delle verifiche, l'OdV raccomanda le eventuali modifiche o integrazioni allorquando il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

2.7 La procedura di modificazione e integrazione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Fisce ha ritenuto comunque necessario procedere alla predisposizione del presente Modello, la cui adozione è sottoposta a deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo amministrativo (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Fisce, salva la facoltà di quest'ultimo di delegare per le modifiche di minor entità il Presidente, sentito l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente sulla eventuale ratifica di tutte le modifiche e le integrazioni che siano state apportate dal Presidente, sentito l'Organismo di Vigilanza. La pendenza della ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione non sospende, tuttavia, l'efficacia provvisoria delle modifiche e delle integrazioni apportate dal Presidente nel frattempo.

2.8 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

2.8.1 alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Associazione

- 2.8.2** alle persone che esercitano la gestione e il controllo dell'Associazione stessa
- 2.8.3** a tutti i dipendenti dell'Associazione sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra
- 2.8.4** limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, a consulenti, fornitori, partner e, in genere, a terzi che operano per conto o comunque nell'interesse dell'Associazione.

Il Modello e i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 5 della presente Parte generale, pertanto, i destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con l'Associazione.

Capitolo 3 - Le attività sensibili di Fisce

Dall'analisi dei rischi dell'Associazione, condotta ai fini del D.Lgs. 231/2001 sull'attività svolta da Fisce, è emerso che le Attività Sensibili dell'Associazione - allo stato - riguardano le seguenti tipologie di reati:

- 3.1** reati di tipo corruttivo e altri reati commessi nei rapporti con la P.A.
- 3.2** reati di corruzione tra privati
- 3.3** reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- 3.4** reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- 3.5** reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- 3.6** reati di criminalità organizzata
- 3.7** reati informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- 3.8** reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Per la descrizione specifica delle Attività Sensibili nell'ambito delle quali Fisce è risultata a rischio di commissione dei Reati Presupposto, si rinvia a ciascuna Parte speciale.

Capitolo 4 - L'Organismo di Vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b del D.Lgs. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo dell'Associazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre all'organo dirigente eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello organizzativo adottato.

Per analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza, si precisa quanto segue.

4.1.1 Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento della sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo dirigente, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con l'Associazione, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

4.1.2 Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non può essere eletto alla carica di Organismo di Vigilanza e, se lo è, decade necessariamente e automaticamente dalla carica:

4.1.2.1 chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice civile, ovvero sia inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

4.1.2.2 chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”

- 4.1.2.3** chi sia stato condannato a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. Codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 4.1.2.3.1** per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modifiche o integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa)
- 4.1.2.3.2** a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all’art. 453 Codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all’art. 642 Codice penale)
- 4.1.2.3.3** per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria
- 4.1.2.3.4** alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
- 4.1.2.3.5** in ogni caso e a prescindere dall’entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01.
- 4.1.2.4** chi ha rivestito la qualifica di componente dell’OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9, D.Lgs. 231/01, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva
- 4.1.2.5** colui nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 187-quater TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

4.1.3 Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; pertanto, è necessario che, in caso di composizione collegiale, all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia legale, economica, di controllo e gestione dei rischi. L'Organismo di Vigilanza potrà, soprattutto in caso di composizione monocratica, avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione, revisione, contabilità e finanza.

4.1.4 Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna all'ente, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività dell'Associazione che a esso si richiede.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, e da tutto quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ha ritenuto che la composizione dell'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto sia di tipo monocratico.

4.2 Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui curriculum vitae verrà allegato al relativo verbale.

L'OdV viene nominato per un periodo di 3 anni coincidente con il periodo di nomina del Collegio Sindacale.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV dovrà continuare a svolgere le proprie funzioni e a esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- 4.2.1** non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione
- 4.2.2** non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno dell'Associazione
- 4.2.3** non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con l'Associazione, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi)
- 4.2.4** non devono avere rapporti o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado
- 4.2.5** devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati paragrafo 4.1.2 che precede.

L'incaricato all'Organismo di Vigilanza è tenuto a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui ai paragrafi da **4.2.1** a **4.2.5**, la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, l'incarico a Organismo di Vigilanza non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di **giusta causa di revoca**:

- 4.2.6** una sentenza di condanna dell'Associazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d del D.Lgs. 231/2001 medesimo
- 4.2.7** la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.8
- 4.2.8** l'inesistenza di almeno tre verbali annuali, attestanti l'esperimento delle attività svolte nel periodo di riferimento
- 4.2.9** grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti
- 4.2.10** in caso di soggetti interni all'Associazione, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione nominerà un nuovo OdV.

4.3 Funzione e poteri dell'organo di controllo interno

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- 4.3.1** sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, degli organi associativi, dei consulenti e dei partner
- 4.3.2** sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell'Associazione e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati
- 4.3.3** sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'Associazione o normative o giurisprudenziali.

Su un piano più operativo all'OdV è affidato il compito di predisporre:

4.3.4 Aggiornamenti, potestà normativa e segnalazioni

- 4.3.4.1** Suggestire e promuovere l'emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenute nel Modello
- 4.3.4.2** interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalare al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento
- 4.3.4.3** valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalare al Consiglio di Amministrazione (o, per le modifiche minori, al Presidente del Consiglio di Amministrazione) le possibili aree di intervento
- 4.3.4.4** indicare nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione di cui al paragrafo 4.6 l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nell'Associazione, curare altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.

4.3.5 Verifiche e controlli

- 4.3.5.1** condurre ricognizioni sull'attività dell'Associazione ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili
- 4.3.5.2** effettuare, in ottemperanza a quanto previsto nel calendario annuale delle attività dell'organismo, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Fisce, soprattutto nell'ambito delle Attività sensibili

- 4.3.5.3** raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello
- 4.3.5.4** coordinarsi con le altre Aree dell'Associazione per il miglior monitoraggio delle attività sensibili stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione dell'Associazione (sia cartacea sia informatica) che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
 - 4.3.5.4.1** sugli aspetti dell'attività dell'Associazione che possono esporre Fisce al rischio di commissione di uno dei reati
 - 4.3.5.4.2** sui rapporti con i consulenti e i partner che operano per conto dell'Associazione nell'ambito di operazioni sensibili
- 4.3.5.5** sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne.

4.3.6 Formazione

- 4.3.6.1** coordinarsi con gli incaricati della gestione di risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale stesso e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti, agli organi associativi e ai destinatari in genere, finalizzate a fornire ai medesimi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001
- 4.3.6.2** monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello
- 4.3.6.3** far predisporre e aggiornare con continuità, lo spazio Internet contenente le informazioni sul Modello ex D.Lgs. 231/2001.

4.3.7 Sanzioni

Coordinarsi con i responsabili delle funzioni dell'Associazione che coordinano personale per valutare o proporre l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando la competenza di queste in merito alla decisione e alla irrogazione dei medesimi (si rinvia in merito a questo punto al successivo Capitolo 6 della presente Parte generale).

4.4 Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha autonomi poteri di iniziativa e controllo, ex lege, per vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura dell'Associazione o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi sociali o alle funzioni dell'Associazione competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i responsabili delle varie Aree operative dell'Associazione. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne:

4.4.1 il controllo delle attività e delle aree di competenza

4.4.2 l'osservanza del Modello da parte dei dipendenti sottoposti alla loro direzione

4.4.3 la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai responsabili specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura dell'Associazione sono tenuti a vigilare e informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni dell'Associazione, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza, che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV, hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione **conferisce all'OdV i seguenti poteri:**

4.4.4 accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative all'Associazione

4.4.5 avvalersi di tutte le strutture dell'Associazione che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni

- 4.4.6** raccogliere informazioni presso tutti i dipendenti e i collaboratori, inclusa la società di revisione, in relazione a tutte le attività dell'Associazione
- 4.4.7** richiedere la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per affrontare questioni urgenti
- 4.4.8** richiedere ai Responsabili delle diverse Aree operative di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza
- 4.4.9** avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute.

4.5 Regole di convocazione e di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina il suo funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- 4.5.1** si riunisce con periodicità almeno quadrimestrale e la documentazione relativa viene distribuita almeno sette giorni prima della seduta
- 4.5.2** le sedute si tengono di persona, in video o in tele conferenza (o in combinazione)
- 4.5.3** il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento
- 4.5.4** i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'OdV e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; i verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio presso l'Associazione.

In caso di mancata formalizzazione da parte dell'Organismo di Vigilanza del regolamento di cui sopra, la convocazione e il funzionamento dello stesso si basano sui principi sopra indicati.

4.6 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice dell'Associazione

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di **flussi informativi**:

4.6.1 su base continuativa, non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione

4.6.2 su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tali flussi informativi hanno come **oggetto**:

4.6.3 l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV eventualmente supportato dalla funzione Audit

4.6.4 le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse dai comportamenti dei dipendenti e dei partner o consulenti di Fisde. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili ai componenti di uno degli organi associativi, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente agli altri organi dell'Associazione.

In particolare, la **relazione annuale** predisposta dall'OdV prevede:

4.6.5 analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo Capitolo 7 della Parte generale e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.)

4.6.6 piano dell'attività prevista per l'anno successivo.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV nell'archivio presso l'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

4.7 Flussi informativi e Segnalazioni verso l'OdV

4.7.1 Informative obbligatorie

L'OdV deve ricevere appositi flussi informativi periodici dalle funzioni dell'Associazione. I responsabili delle funzioni dell'Associazione devono redigere specifiche relazioni, almeno una volta all'anno, in merito alle attività svolte nel periodo al fine di consentire all'OdV di conoscere eventi o circostanze che possano avere rilevanza ai sensi del Decreto 231.

L'OdV deve essere inoltre obbligatoriamente e immediatamente informato, con apposite comunicazioni da parte dei destinatari del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità del Fondo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV costituisce violazione del presente Modello e determina, di conseguenza, l'applicazione del sistema sanzionatorio dallo stesso previsto.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti, il DPO e i componenti degli organi associativi devono obbligatoriamente e immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- 4.7.1.1** provvedimenti e notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano il Fondo o suoi dipendenti o gli organi associativi;
- 4.7.1.2** le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- 4.7.1.3** i rapporti preparati dai responsabili di funzioni dell'Associazione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- 4.7.1.4** le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- 4.7.1.5** l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei destinatari e l'Associazione;
- 4.7.1.6** eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

Ulteriori obblighi informativi da parte di consulenti, partner e fornitori potranno essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti all'Associazione.

Le informative devono essere inviate all'OdV: direttamente all'indirizzo OdV231Fisde@Fisde.it o tramite la funzione **Audit**.

4.7.2 Segnalazioni e sistema whistleblowing

Tutti i Destinatari del Modello 231 sono tenuti a segnalare possibili condotte illecite o irregolarità rilevanti ai sensi del Decreto 231 e inosservanze di natura dolosa/fraudolenta del Modello 231 (Segnalazioni 231).

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (a seguito del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24) e dalla procedura Whistleblowing (adottata dall'Associazione il 22 gennaio 2024), il Fondo utilizza un apposito canale per l'inoltro delle Segnalazioni 231, gestito dalla funzione Audit, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazione. La segnalazione potrà essere effettuata da tutti i soggetti indicati dalla normativa vigente secondo le seguenti modalità:

- in forma scritta o orale principalmente via web, tramite il sistema di segnalazione on line disponibile al seguente link: <https://Fisde.segnalazioni.net/>;
- in forma scritta anche indirizzando le segnalazioni alla funzione Audit via PEC a legaleaudit.fisde@legalmail.it o via posta a Fisde funzione Audit, Via Nizza 152, 00198 Roma;
- ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, attraverso i suddetti canali.

In linea con quanto già definito nella vigente procedura, il Fondo gestisce le segnalazioni ricevute nei tempi previsti dalla normativa vigente, vieta qualsiasi forma di ritorsione e vigila affinché nessun atto di ritorsione sia posto in essere in ragione di una segnalazione.

Il Fondo applica sanzioni disciplinari nei confronti di (i) chi viola le misure di tutela del segnalante o degli altri soggetti tutelati dalla legge in materia, o (ii) chi ostacola o tenta di ostacolare l'effettuazione della segnalazione; o (iii) chi viola gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di Whistleblowing; (iv) chi è responsabile della mancata istituzione o non corretta gestione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di Whistleblowing; o (v) chi è responsabile della mancata verifica e analisi delle segnalazioni; o (vi) chi adotta misure di ritorsione nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati dalla legge in materia, in ragione della segnalazione medesima, nonché (vii) segnalante o denunciante quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

La funzione Audit provvede a trasmettere all'OdV le Segnalazioni 231 ricevute.

4.8 Obblighi di riservatezza

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, in particolare se relative a segnalazioni su presunte violazioni del Modello.

Altresì, l'OdV si astiene dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 4.3 e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un Organismo di Vigilanza, anche in conformità di quanto previsto dalla Privacy Policy adottata da Fisce, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca dell'incarico.

4.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per dieci anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV presso l'Associazione in formato cartaceo o elettronico.

Capitolo 5 - La formazione delle risorse e la diffusione del modello

5.1 Formazione e informazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo di Fisce garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute sia alle risorse già presenti nell'Associazione sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

5.1.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i dipendenti.

Nell'ipotesi in cui si ricorra a nuove assunzioni, invece, ciascun dipendente o esponente degli organi associativi verrà reso edotto – rispettivamente all'atto dell'assunzione o della nomina – circa l'adozione da parte dell'Associazione del Modello organizzativo, accessibile a ciascun destinatario sul sito web dell'Associazione.

5.1.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione

della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza dell'Associazione.

In particolare, Fisce cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di conoscenza attraverso: l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà dell'Associazione, la diffusione di materiale didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte dei destinatari costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e sarà sanzionata, pertanto, ai sensi di quanto indicato nel capitolo 6 che segue.

5.2 Selezione e informazione dei consulenti e dei partner

Relativamente ai consulenti e ai partner sono istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione e integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi verranno adeguatamente informati nella relativa documentazione contrattuale.

Capitolo 6 - Sistema sanzionatorio

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende effettiva l'azione di vigilanza dell'OdV e ha lo scopo di garantirne l'efficace attuazione.

La definizione del sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e, D.Lgs. 231/2001, un **requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Associazione.**

L'applicazione del sistema sanzionatorio e dei relativi provvedimenti è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il presente capitolo contiene la descrizione delle misure sanzionatorie adottate dall'Associazione in caso di violazione del Modello da parte dei destinatari.

6.2 Il sistema sanzionatorio per i dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

6.2.1 I provvedimenti sanzionatori irrogabili

I provvedimenti sanzionatori irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto dei Lavoratori e dalle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro – Settore Elettrico recepito con accordo tra Fonti Istitutive il 15.07.2021 e applicabile ai dipendenti dell'Associazione dal 01.08.2021.

I provvedimenti sanzionatori sono costituiti precisamente da:

6.2.1.1 rimprovero verbale

6.2.1.2 rimprovero scritto

6.2.1.3 multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione

6.2.1.4 sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (eccezionalmente, il provvedimento può essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni)

6.2.1.5 trasferimento per punizione

6.2.1.6 licenziamento con preavviso

6.2.1.7 licenziamento senza preavviso.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – le disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Restano invariati i poteri già conferiti al management dell'Associazione per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti sanzionatori e l'irrogazione delle relative sanzioni.

In caso di violazione da parte di dipendenti distaccati, Fide segnalerà tempestivamente al datore di lavoro distaccante tale infrazione affinché quest'ultimo provveda ad applicare le misure disciplinari a tale scopo previste.

6.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

Fermi restando gli obblighi nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- 6.2.2.1** violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio: non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili;
- 6.2.2.2** violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano l'Associazione ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- 6.2.2.3** adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti dolosamente e in modo univoco al compimento di uno o più Reati, anche se poi non effettivamente perfezionati quale fattispecie criminosa;
- 6.2.2.4** adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Associazione di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- 6.2.2.5** violazione, in qualsiasi modo, delle misure poste a tutela del segnalante (riservatezza e assenza di ritorsioni) ovvero effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e alla reiterazione del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Associazione può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV con i responsabili di Aree Operative che coordinano personale, rimanendo quest'ultimi responsabili della concreta applicazione dei provvedimenti necessari su eventuale segnalazione dell'OdV.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o da parte di uno o più Sindaci (ivi compresa l'ipotesi di violazione, in qualsiasi modo, delle misure poste a tutela del segnalante ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate), l'OdV informa il Collegio sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la comunicazione immediata alle fonti istitutive al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Inoltre, al momento della nomina dei nuovi amministratori, gli stessi procederanno a sottoscrivere impegni unilaterali di rispetto degli obblighi previsti dal Modello nonché un impegno a rassegnare le proprie dimissioni nel caso di condanna, anche di primo grado, per uno dei Reati.

6.4 Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'OdV (ivi compresa l'ipotesi di violazione, in qualsiasi modo, delle misure poste a tutela del segnalante ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate), uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informerà immediatamente il Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'OdV che ha violato il Modello e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

6.5 Misure nei confronti dei fornitori, dei consulenti e dei partner

Ogni violazione da parte dei fornitori, dei consulenti o dei partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili (ivi compresa l'ipotesi di violazione, in qualsiasi modo, delle misure poste a tutela del segnalante ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate) o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Associazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità giudiziaria delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

Capitolo 7 - Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si realizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari e il Modello stesso), questi periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei reati.

Tale attività si attua con una verifica a campione dei principali atti associativi in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei dipendenti e degli Organi sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto di quelle funzioni interne che, di volta in volta, si rendono a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale al Consiglio di Amministrazione. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.

Parte speciale A

Reati di tipo corruttivo, altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

Capitolo 1 - Le fattispecie di reato rilevanti

La presente Parte speciale A si riferisce alle seguenti fattispecie di reato (artt. 24, 25, 25-ter e 25-decies D.Lgs. 231/2001):

- 1.1. reati di tipo corruttivo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001)
- 1.2. reati di tipo corruttivo nei confronti di privati (art. 25-ter comma 1 lett. s-bis del D.Lgs. 231/2001)
- 1.3. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001)
- 1.4. altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D.Lgs. 231/2001).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate.

1.1 Reati di tipo corruttivo nei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione

Con riferimento alle fattispecie di reato di tipo corruttivo nei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione (**art. 25 D.Lgs. 231/2001**), i profili di rischio in capo all'Associazione si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli esponenti e/o i consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali nell'interesse della stessa.

Per quanto riguarda invece la cd. corruzione passiva, l'Associazione non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi sostegno, materiale o morale

ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario. È da osservare che, per la tipologia di ente da un lato - senza fine di lucro e focalizzato sui rimborsi sanitari ai Soci - e per la tipologia di rapporti che il Fisce intrattiene con la pubblica amministrazione dall'altro - incentrata sugli obblighi di comunicazione al Mefop, all'Agenzia delle Entrate, ecc. come meglio esplicitato al capitolo 3 -, anche questa ipotesi residuale è da escludere non ravvisandosi il contemporaneo vantaggio per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e l'ente stesso.

Sono pertanto **da escludersi le seguenti ipotesi delittuose**: concussione (art. 371 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), peculato (art. 314, c.1, c.p. con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

Viene inoltre escluso il reato di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) perché l'Associazione non ha rapporti con istituzioni internazionali ed europee.

1.1.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità non dovuti o ne accetta la promessa.

Il legislatore, con la Legge n. 190 del 2012, ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la c.d. corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi.

La pena prevista per il pubblico ufficiale corrotto, come recentemente modificata dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, è la pena della reclusione da tre a otto anni.

1.1.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del

suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità non dovuta o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dieci anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia a oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi.

1.1.3 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di un soggetto (persona fisica o giuridica) che non sia parte del procedimento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa in oggetto è la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata da sei a quattordici anni di reclusione se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni.

Se invece dalla commissione della fattispecie criminosa deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena della reclusione è da otto a venti anni (le predette pene sono state così modificate dall'art. 1, comma 1, lett. g, nn. 1 e 2, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015).

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319-bis e nell'art. 319-ter in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

1.1.4 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a

compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri ovvero a omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a esercitare le proprie funzioni; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio o a compiere un atto contrario ai propri ai suoi doveri d'ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo. In tale ipotesi le pene applicabili sono quelle stabilite dagli artt. 318 e 319 c.p. ridotte di un terzo.

1.1.5 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato, introdotta tra i reati presupposto previsti dall'art. 25 del Decreto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 e modificata dalla L. 9 agosto 2024 n. 9, punisce con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

1.2 I reati di corruzione tra privati (art. 25-ter comma 1 lett. s-bis del D.Lgs. 231/2001)

1.2.1 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1.2.2 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto nel nostro ordinamento, attraverso la modifica dell'art. 2635 c.c. – fattispecie che originariamente puniva l'infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità – il reato di **corruzione tra privati**.

L'Articolo in parola è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, l'ultima delle quali intervenuta con D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Da ultimo, l'Articolo è stato modificato con L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha eliminato la previsione della procedibilità a querela della persona offesa, rendendo tale reato procedibile d'ufficio.

A seguito di dette modifiche, l'art. 2635 c.c. recita come segue:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Il comma 5 è stato abrogato dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019 che ha eliminato la procedibilità a querela.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Il citato D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha, altresì, introdotto nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata **istigazione alla corruzione tra privati**, prevista e punita dall'art. 2635-bis c.c. Tale Articolo è stato recentemente modificato con L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha eliminato la previsione della procedibilità a querela della persona offesa, rendendo tale reato procedibile d'ufficio. A seguito di dette modifiche, l'art. 2635-bis c.c. recita come segue:

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Le fattispecie in esame sono state, inoltre, inserite nel catalogo dei reati presupposto.

In particolare, ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 rileva la fattispecie di **corruzione tra privati** cosiddetta **attiva**, in virtù del richiamo che l'art. 25-ter, lett. s-bis, del Decreto 231 fa al terzo comma dell'art. 2635 (“Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà [...]”) e al primo comma dell'art. 2635-bis c.c. (“Chiunque offre o promette [...]”).

1.3 Altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D.Lgs. 231/2001)

Con riferimento alle tipologie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono da escludersi i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), di malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.) e di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter c.p.) perché Fisce non ha richiesto né richiede contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici. Sono altresì da escludersi i reati di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) perché il Fondo non effettua forniture a pubbliche

amministrazioni e di frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo (art. 2, c.1, L. 898/1986) perché non si occupa di attività agricole.

1.3.1 Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio a enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per l'Associazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309 € a 1.549 €.

1.3.2 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €.

Sono previsti aggravati di pena se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 € a 1.549 €) o se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (reclusione da due a sei anni e della multa da 600 € a 3.000 €).

1.4 Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001)

1.4.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha aggiunto, con l'introduzione dell'art. 25-*decies*, alla lista dei Reati previsti dal Decreto quello di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziari** di cui all'art. 377-bis c.p.

Il reato di cui all'art. 377-bis c.p. è configurabile – a eccezione dei casi in cui il fatto costituisca più grave reato - da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. La pena prevista per colui che realizza il fatto è la reclusione da due a sei anni.

Capitolo 2 - Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di pubblico servizio

Alcuni dei reati di cui alla presente Parte speciale A trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- 2.1.1 enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa)
- 2.1.2 Regioni, Province e Comuni
- 2.1.3 Società municipalizzate
- 2.1.4 Autorità di Vigilanza (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, AGCM)
- 2.1.5 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni
- 2.1.6 tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO)
- 2.1.7 Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) e altre strutture sanitarie pubbliche quali ospedali, cliniche ecc.
- 2.1.8 Enti e Monopoli di Stato
- 2.1.9 Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio: Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato)
- 2.1.10 Fondazioni di previdenza e assistenza.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o a opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei **pubblici ufficiali** e degli **incaricati di pubblico servizio**.

2.2 Pubblici Ufficiali

L'art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", precisando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Il Codice penale prevede quindi tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria e amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione:

2.2.1 la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;

2.2.2 la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 c.p., è un'attività che si caratterizza per essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti **tre poteri**:

2.2.3 formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);

2.2.4 potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio: gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – ecc.);

2.2.5 potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai).

Per risolvere eventuali casi dubbi, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali ma anche tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di soggetti **incaricati di un pubblico servizio** si rinviene all'art. 358 c.p. che recita: "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di pubblico servizio attraverso due ordini di criteri, uno positivo e uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla pubblica funzione, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

Fisde non effettua servizio di pubblico interesse, pertanto i dipendenti non si qualificano né come pubblici ufficiali, né come incaricati di pubblico servizio.

Capitolo 3 - Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui alla presente Parte speciale A.

3.1 Rapporti diretti con la P.A. (pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)

I rapporti diretti con le Pubbliche Amministrazioni costituiscono la principale Attività Sensibile poiché nell'ambito dei medesimi i rappresentanti dell'Associazione e i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio potrebbero accordarsi affinché questi ultimi, in cambio di denaro o altra utilità, compiano atti favorevoli all'Associazione medesima.

3.1.1 Rapporti con il Ministero della Salute relativi all'iscrizione di Fisde all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari istituita dallo stesso: si tratta dell'attività di gestione delle relazioni con il Ministero della Salute e in particolare la gestione di tutte le incombenze relative all'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari, incluse tutte le comunicazioni periodiche, l'invio della documentazione richiesta a norma di legge, ecc.

3.1.2 **Rapporti con l'amministrazione finanziaria:** si tratta, da un lato, della gestione degli adempimenti tributari e fiscali e delle relative comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.

- 3.1.3 Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali:** si tratta dell'amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni (INPS, INAIL, ecc.).
- 3.1.4 Rapporti con le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) e altre strutture sanitarie pubbliche convenzionate con Fisce:** si tratta della gestione dei rapporti con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche con cui Fisce ha in essere una convenzione per la fornitura di servizi ai Soci, limitatamente a quei casi in cui le tariffe convenzionate risultino più basse delle analoghe indicate nel Nomenclatore Tariffario del Fondo.
- 3.1.5 Rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08):** si tratta degli adempimenti legati alla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro e relativi rapporti con le autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni.
- 3.1.6 Rapporti con l'autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali:** si tratta degli adempimenti legati alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 aggiornato e modificato dal D.Lgs. 101/2018.

3.2 Gestione dei rapporti con potenziali controparti contrattuali

Tale attività viene considerata sensibile in relazione ai reati di corruzione tra privati alla luce del potenziale interesse del Fisce a ottenere condizioni contrattuali (es. con fornitori di beni e servizi o con soggetti ai quali affidare servizi di medicina preventiva) a condizioni indebitamente più vantaggiose. È da ricordare che il reato di corruzione tra privati è rilevante solo quando attuato verso enti costituiti in forma di società di capitale.

3.3 Gestione delle controversie e negoziazione di accordi transattivi

La gestione di contenziosi di qualsiasi natura (civile, amministrativo e penale) si presenta potenzialmente a rischio sotto un duplice profilo: l'Associazione, infatti, tramite il difensore di fiducia, da una parte potrebbe compiere atti di tipo corruttivo per favorire se stessa e danneggiare una parte coinvolta in un procedimento giudiziale, dall'altra potrebbe – nell'ambito di un procedimento penale – indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci un soggetto chiamato a rendere tali dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda invece la negoziazione di accordi transattivi, l'Attività Sensibile rileva solo in relazione al reato di corruzione tra privati, essendo potenzialmente ipotizzabile un'attività di

tipo corruttivo volta a ottenere condizioni particolarmente favorevoli nel corso della negoziazione delle singole clausole.

La rilevanza di tali Attività Sensibili in relazione al reato di corruzione tra privati è in ogni caso limitata a quei rapporti con soggetti appartenenti ad un ente organizzato sotto forma di società di capitali, secondo la definizione di cui all'art. 2635 c.c.

3.4 Attività strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo

Tra le attività che possono costituire uno strumento per la commissione di reati di tipo corruttivo rientrano:

3.4.1 le attività che consentono di creare disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio o soggetti privati (secondo la definizione rilevante contenuta nell'art. 2635 c.c.);

3.4.2 le attività che costituiscono il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici o soggetti privati, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione di Fide, sono state individuate le seguenti attività strumentali alla commissione di reati di tipo corruttivo:

3.4.3 gestione delle finanze e dei rimborsi spese

L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità che attraverso la gestione delle risorse finanziarie possano essere creati fondi occulti destinati a essere utilizzati per attività illecite. L'attività si presenta inoltre potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità che il rimborso di spese "ingiustificate" o la corresponsione di bonus agli esponenti o ai dipendenti di Fide possano sottendere l'utilizzo di tali risorse per il compimento di attività di tipo corruttivo a favore dell'Associazione medesima.

3.4.4 selezione e gestione dei dipendenti

L'attività di selezione del personale si presenta potenzialmente a rischio in relazione al caso in cui Fide proceda all'assunzione di personale raccomandato da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un terzo in affari con l'Associazione – senza effettuare una selezione basata sui principi di concorrenza, trasparenza e merito – al solo fine di ottenere da quest'ultimo atti vantaggiosi per l'Associazione.

L'attività di gestione del personale si presenta potenzialmente a rischio in relazione al caso in cui siano riconosciuti privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti ad un dipendente "raccomandato" da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico

servizio o un soggetto privato in rapporto di affari con la Associazione al fine di ottenere da parte di quest'ultimo determinati vantaggi a favore di Fisce.

3.4.5 selezione e gestione delle controparti contrattuali (consulenti e fornitori)

Tale attività si presenta a rischio qualora la medesima sia strumentalizzata per favorire il conferimento di contratti fittizi o parzialmente fittizi a consulenti e fornitori compiacenti, disposti a compiere atti corruttivi in nome e per conto dell'Associazione, ovvero per favorire la creazione di provviste occulte da usare negli scambi corruttivi. L'attività si presenta inoltre a rischio qualora l'assegnazione dell'incarico costituisca la merce di scambio per ottenere atti favorevoli da parte di un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un soggetto privato in rapporto di affari con la Associazione.

Capitolo 4 - Regole e principi generali

4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte speciale A è che, i dipendenti e gli organi associativi nonché i consulenti, i fornitori e i partner dell'Associazione - nei limiti delle rispettive pattuizioni contrattuali – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle eventuali procedure in vigore nonché alle regole e ai principi comportamentali contenuti nella presente Parte speciale A e nella Parte Generale del Modello.

4.2 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai destinatari, come meglio individuati nella Parte Generale del Modello (cfr. par. 2.8 della Parte Generale).

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure dell'Associazione previste nella presente **Parte speciale A**.

In particolare, è fatto **divieto** di:

- 4.2.1** dare causa a situazioni che inducano un soggetto, che agisca per conto di una società con cui l'Associazione entri in relazione, ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni di conflitto potenziale;
- 4.2.2** accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. o loro familiari ovvero soggetti privati rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività dell'Associazione o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Associazione;
- 4.2.3** esibire documenti e dati falsi o alterati, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- 4.2.4** effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner contrattuali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti nel settore;
- 4.2.4** concedere o promettere - direttamente o tramite legali esterni - utilità ad autorità giudiziarie ovvero soggetti comunque coinvolti in un procedimento giudiziario al fine di favorire Fisde;
- 4.2.5** nell'ambito di procedimenti penali, indurre – direttamente o tramite legali esterni - soggetti chiamati a rilasciare dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Capitolo 5 - Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente capitolo 4, devono rispettarsi gli specifici principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte generale del Modello.

5.1 Nell'ambito dei Rapporti diretti con la P.A. o con soggetti incaricati di un pubblico servizio

L'Associazione pone in essere i seguenti presidi:

5.1.1 Gli organi associativi e i dipendenti che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Fisce devono essere formalmente investiti di tale potere dall'Associazione tramite apposite deleghe e procure, che rispondano ai seguenti requisiti:

5.1.1.1 definizione specifica e inequivoca dei poteri attribuiti

5.1.1.2 individuazione del soggetto (organo o individuo) cui il delegato è tenuto a riportare gerarchicamente ex lege o statutariamente

5.1.1.3 ove necessario, la delega è accompagnata da procura scritta nella quale sono specificamente indicati i limiti e le modalità di esercizio del potere di rappresentanza dell'Associazione, nonché dei poteri di spesa entro i quali il delegato può impegnare l'Associazione medesima nei confronti di terzi.

5.1.2 Tutta la corrispondenza intercorsa con la P.A. (sia in merito alle comunicazioni periodiche, sia in relazione a comunicazioni occasionali) deve essere conservata da Fisce.

5.1.3 Alle ispezioni o verifiche condotte da pubbliche autorità (es. relative al D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ASL, ecc.) devono partecipare almeno due soggetti appartenenti all'Associazione, a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione o verifica devono essere redatti e conservati appositi verbali interni che tengano conto delle problematiche emerse nel corso del procedimento ispettivo. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta e dai soggetti delegati.

5.1.4 L'OdV deve essere informato tempestivamente con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.

5.2 Nell'ambito della gestione dei rapporti con potenziali controparti contrattuali

L'Associazione:

5.2.1 adotta presidi idonei a evitare il rischio di condotte di tipo corruttivo nei confronti delle controparti (se private espressamente quelle costituite in forma di società di capitale) dirette

a ottenere condizioni contrattuali indebitamente favorevoli: verificando l'idoneità tecnico-professionale, definendo accordi a prezzi di mercato, richiedendo la certificazione delle prestazioni rese ed effettuando pagamenti per le sole prestazioni ottenute;

- 5.2.2** prevede un iter decisionale che assicuri trasparenza e tracciabilità nel processo di sottoscrizione di accordi e convenzioni con terze parti (es. con strutture sanitarie soprattutto nei casi di tariffe per prestazioni convenzionate inferiori alle analoghe previste nel Nomenclatore Tariffario di Fisde).

5.3 Nell'ambito della gestione delle controversie e negoziazione di accordi transattivi

L'Associazione pone in essere i seguenti presidi:

- 5.3.1** Nei contratti con i legali esterni, ai quali vengono conferiti incarichi di natura contenziosa, devono essere apposte specifiche clausole che prevedano il rispetto dei principi etici adottati dall'Associazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

- 5.3.2** Al fine di consentire l'individuazione di eventuali anomalie nell'iter decisionale in merito alla definizione delle principali condizioni degli accordi transattivi, l'Associazione garantisce – anche a mezzo delle attività demandate ai propri Consulenti - che:

5.3.2.1 le singole fasi del processo di apertura e gestione della fase negoziale siano rese tracciabili, in modo da poter risalire alle responsabilità di chi agisce

5.3.2.2 siano predisposti fascicoli documentali e monitorato lo stato del procedimento negoziale

5.3.2.3 gli eventuali accordi contrattuali siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati.

5.4 Nell'ambito delle Attività strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo

L'Associazione pone in essere i seguenti presidi:

- 5.4.1** In relazione alla **gestione delle finanze e dei rimborsi spese sostenute dai dipendenti** l'Associazione registra e conserva tutti i flussi finanziari interni ed effettua controlli periodici sugli stessi al fine di far emergere eventuali atti di disposizione anomali delle disponibilità finanziarie della stessa. L'Associazione inoltre adotta specifiche procedure che prevedano limiti e modalità di rimborso dei pagamenti anticipati da amministratori e dipendenti per l'esercizio di attività a favore di Fisce nonché l'esibizione di adeguati documenti giustificativi delle spese sostenute.
- 5.4.2** In relazione alla **selezione e gestione dei dipendenti**, l'Associazione pone in essere specifici controlli volti a verificare, in occasione di ciascuna nuova assunzione, la sussistenza di requisiti di professionalità e onorabilità del candidato prescelto (per esempio, tramite la richiesta di certificato penale aggiornato e carichi pendenti). Ciascun dipendente si impegna altresì a comunicare all'Associazione - senza indugio appena ne abbia conoscenza - l'esistenza di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con soggetti inquadrati nella Pubblica Amministrazione che abbiano rapporti diretti con l'Associazione.
- 5.4.3** In relazione alla selezione e gestione dei rapporti con consulenti, fornitori di servizi, fornitori di prestazioni professionali, l'Associazione si impegna a far sì che:
- 5.4.3.1** consulenti, fornitori e partner vengano scelti con metodi trasparenti (es. utilizzando controparti di fiducia pluriennale o una procedura di beauty contest), sulla base di una opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti (salvo deroghe espressamente autorizzate e motivate dalla peculiarità della prestazione ricercata - che non permetta di ottenere più proposte contrattuali - e/o dalla caratteristica di "intuitu personae" della medesima)
 - 5.4.3.2** sia in fase di primo incarico sia periodicamente, viene verificato:
 - 5.4.3.2.1** il possesso delle competenze richieste tramite visura camerale, per le imprese, e autocertificazione (requisiti di professionalità) per i professionisti
 - 5.4.3.2.2** il possesso nonché il mantenimento dei requisiti di onorabilità tramite l'accesso a fonti aperte
 - 5.4.3.3** i contratti con consulenti, fornitori e partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini
 - 5.4.3.4** i contratti stipulati dall'Associazione con consulenti e partner devono contenere le clausole standard che prevedono:

5.4.3.4.1 l'impegno reciproco delle Parti a rispettare i principi generali di cui al D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire la commissione dei reati ivi previsti

5.4.3.4.2 la determinazione delle conseguenze derivanti dalla commissione (o dal tentativo di commissione), da parte di consulenti, fornitori e partner, di una o più delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali)

5.4.3.5 vengano posti in essere controlli sulla regolarità dei pagamenti effettuati rispetto ai corrispettivi pattuiti contrattualmente e alle prestazioni rese.

Capitolo 6 - I controlli dell'OdV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24, 25, 25-ter comma 1 lett. s-bis e 25-decies del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in Fisce, il rispetto delle stesse da parte di tutti i dipendenti e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in parola, sono i seguenti:

- 6.1** monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte speciale A, conducendo verifiche nell'ambito delle Attività Sensibili
- 6.2** accertare l'adeguatezza delle prescrizioni, contenute nelle procedure e nelle prassi, a prevenire i reati potenzialmente commettabili
- 6.3** esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'Associazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari e opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguite.

Parte speciale B

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio - Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico - Delitti di criminalità organizzata

Definizioni

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte speciale B.

Delitti associativi: i delitti di cui all'art. 416 c.p.

Delitti di criminalità organizzata: i delitti di cui all'art. 24-ter del Decreto.

Reati di riciclaggio: i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies del Decreto.

Capitolo 1 - Le fattispecie di reato rilevanti

La Parte speciale B si riferisce alle seguenti fattispecie di reato (art. 24-ter, 25-quater e 25-octies D.Lgs. 231/01):

1.1 delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del Decreto, introdotti con Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con specifico riguardo ai delitti associativi

1.2 delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-quater, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, con specifico riguardo al finanziamento del terrorismo

1.3 reati di riciclaggio (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) di cui all'art. 25-octies del Decreto, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, limitatamente al reato di ricettazione

1.4 reato di autoriciclaggio introdotto nel corpus del Decreto all'art. 25-octies dall'articolo 3 comma 5 della Legge 15 dicembre 2015, n. 186.

Al di là dei **reati di riciclaggio e del reato di autoriciclaggio**, previsti dal medesimo articolo del Decreto, le fattispecie di reato summenzionate, sebbene tutelino beni giuridici diversi, vengono **tutte trattate nella presente Parte speciale B poiché**:

1.4.1 la loro **potenziale commissione** è legata alle medesime **Attività sensibili** (ad esempio, selezione delle controparti contrattuali) ovvero ad Attività Sensibili tra loro similari;

1.4.2 la **commissione** delle stesse può essere **impedita attraverso l'attivazione di presidi similari** (ad esempio, implementazione di procedure di verifica dei fornitori).

1.1 Le fattispecie di reati di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del Decreto ha introdotto nel novero dei Reati Presupposto le seguenti fattispecie di reato:

1.1.1 l'art 416 c.p. (associazione per delinquere)

1.1.2 l'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso anche straniera)

1.1.3 l'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso)

1.1.4 l'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

1.1.5 l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1.1.6 l'art. 407 comma 2, lett. a n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità all'Associazione delle fattispecie di cui agli artt. 416 comma 6 c.p., 416-bis, 416-ter e 630 del Codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a n. 5 c.p.p.

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenuta *prima facie* rilevanti per l'Associazione, ovvero del **delitto associativo** previsto dall' art. 416 c.p., il quale assume rilevanza anche se commesso a livello transnazionale¹ ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. Sull'aspetto transnazionale non si tornerà nel prosieguo non essendo rilevante per l'Associazione che svolge la sua attività unicamente in Italia.

1.1.7 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile a operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1.1.7.1** un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati
- 1.1.7.2** l'indeterminatezza del programma criminoso
- 1.1.7.3** l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

¹ A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché: i) sia commesso in più di uno Stato; o ii) sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; o iii) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o iv) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1.1.8 La rilevanza di alcuni reati-scopo

Come emerge dalla descrizione del reato summenzionato, attraverso lo strumento del Delitto Associativo potrebbero essere commessi altri reati (i cd. reati-scopo), siano essi espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate e approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

L'Associazione - in linea con i più recenti interventi giurisprudenziali e con gli orientamenti espressi da alcune tra le più autorevoli associazioni di categoria - non ha invece ritenuto opportuno dare rilevanza ad ulteriori tipologie di reati d'impresa non previsti direttamente dal Decreto.

1.2 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001)

I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/2001 (art. 25-quater) dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 ricomprendono, quindi, fattispecie di reato previste dalle seguenti fonti:

- A. Codice penale
- B. leggi speciali
- C. Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Dalle analisi condotte non sono emersi, in relazione alle attività svolte da Fidae, rischi di commissione di reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. A solo titolo prudenziale si riporta di seguito una breve trattazione limitatamente al reato di

finanziamento del terrorismo per un remoto collegamento con l'attività di investimento svolta dall'Associazione.

1.2.1 Delitto di finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati a essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- 1.2.1.1** prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra
- 1.2.1.2** organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra
- 1.2.1.3** contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - 1.2.1.3.1** deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato
 - 1.2.1.3.2** deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere e accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

1.3 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

Con riguardo ai reati di riciclaggio, si precisa che l'Associazione, in ragione dell'attività svolta, non rientra tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 individuati dagli artt. 10-14 del medesimo e pertanto l'Associazione non è soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla tenuta del registro Unico Informatico e alla segnalazione delle operazioni sospette. Tuttavia, ciò non esclude del tutto il rischio di commissione dei suddetti reati e dopo un'analisi preliminare delle attività svolte da Fisce si ritiene in *prima facie* di limitare la descrizione ai reati di Ricettazione e Autoriciclaggio.

1.3.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per **acquisto** si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito e oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per **ricezione** si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per **occultamento** si intende l'atto di nascondere il bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni provengano direttamente o immediatamente da un delitto qualsiasi, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto

il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza.

La pena prevista per il soggetto che realizza la fattispecie criminosa è la reclusione da due a otto anni e la multa da 516 € a 10.329 €. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata ovvero di furto aggravato.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Peraltro, è bene tenere conto del fatto che le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1.3.2 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il delitto è previsto dall'articolo 648-ter.1 c.p., in base al quale è punito con la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 € a 25.000 € chi "avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante che comporta l'applicazione della minor pena della reclusione. "La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi."

Il terzo comma prevede un'ulteriore circostanza attenuante la cui entità è rimessa al giudice: "La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il quarto comma circoscrive il precedente: "Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1"

Non è invece punibile, ai sensi del comma 5, l'autore del reato di autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

I successivi due commi (6 e 7) definiscono altre fattispecie con cui il giudice per aumentare o diminuire la pena:

"La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto."

L'ultimo comma riporta una disposizione estensiva/interpretativa: "Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648" stabilendo che la punibilità dell'autoriciclaggio non dipende dalla punibilità del reato presupposto.

1.3.3 La rilevanza di alcune aree di attività in relazione al reato di autoriciclaggio

Sul presupposto espresso da autorevoli orientamenti dottrinali secondo cui i reati tributari costituiscono certamente uno dei reati-fonte maggiormente configurabili nelle dinamiche d'impresa, l'Associazione ritiene di dover considerare a rischio anche alcune attività connesse alla gestione della fiscalità dell'Associazione.

A tal riguardo si precisa che l'Associazione:

1.3.3.1 non è tenuta a predisporre le dichiarazioni fiscali concernenti le imposte sul valore aggiunto, non sussistendo esercizio di attività di impresa;

1.3.3.2 è assoggettata al pagamento: dell'IRAP, unicamente in funzione delle retribuzioni e dei compensi corrisposti al personale dipendente e assimilato e dell'IRES, solo in relazione al reddito catastale relativo al fabbricato di proprietà - adibito a sede sociale - e ai redditi di capitale percepiti nell'esercizio (i.e. dividendi concernenti la gestione patrimoniale affidata ad una società di gestione del risparmio). In virtù degli importi da liquidare, si ritiene tuttavia che le dichiarazioni fiscali summenzionate assumano scarsa rilevanza.

La tipologia di dichiarazione che potrebbe invece assumere una **potenziale rilevanza** è la **dichiarazione di sostituto d'imposta** (modello 770) che l'Associazione è tenuta a presentare in relazione a:

- 1.3.3.3** lavoratori dipendenti
- 1.3.3.4** lavoratori autonomi (es.: co.co. co.)
- 1.3.3.5** consulenti con Partita IVA (legale, fiscale, statistico, medici)
- 1.3.3.6** medici convenzionati in forma diretta, che emettono fatture intestate al Socio, ma pagate dall'Associazione per la quota di competenza.

Capitolo 2 - Attività sensibili

Si descrivono qui di seguito le Attività sensibili nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi i reati di cui sopra.

2.1 Selezione dei dipendenti

Tale processo è qualificato come Attività sensibile in ragione della possibile assunzione di soggetti:

- 2.1.1** coinvolti in organizzazioni criminali che potrebbero coinvolgere o strumentalizzare l'Associazione a servizio dell'organizzazione criminale stessa
- 2.1.2** già destinatari di sentenze penali di condanna e con una spiccata attitudine al crimine.

2.2 Selezione di consulenti e fornitori e altre controparti contrattuali

La scelta delle controparti contrattuali, siano esse consulenti o fornitori, costituisce normalmente un'area sensibile in relazione ai reati di cui al Decreto, in quanto con il concorso di uno o più soggetti terzi rispetto all'ente, gli esponenti dell'Associazione hanno la possibilità di compiere condotte criminose non realizzabili senza il contributo altrui. Nel momento in cui

tale concorso si sostanzia in una stabile organizzazione per la realizzazione di una o più fattispecie criminose, dalla fattispecie di concorso di cui all'art. 110 c.p. è facile altresì passare ad un'incriminazione ai sensi dell'art. 416 c.p. (Associazione a delinquere).

2.3 Acquisto di beni

L'attività si presenta potenzialmente a rischio per ciò che attiene ai reati di ricettazione in relazione alla possibilità di acquistare beni di provenienza illecita.

2.4 Attività di investimento

L'attività si presenta astrattamente a rischio in relazione alla possibilità che, attraverso l'investimento delle risorse dell'Associazione, possano essere finanziati enti coinvolti in attività terroristiche o si possa incorrere nel reato di autoriciclaggio investendo in paradisi fiscali².

2.5 Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione delle imposte

L'Attività sensibile in esame, limitatamente alle dichiarazioni IRAP e 770, rileva ai fini della commissione del reato di autoriciclaggio in quanto dalla commissione di un reato tributario potrebbe derivare un provento che, qualora riutilizzato in attività economiche o finanziarie con l'intento di "ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa" dello stesso, potrebbe costituire presupposto per l'integrazione del reato di autoriciclaggio.

² La lista di stati e territori aventi regime fiscale privilegiato c.d. paradisi fiscali è indicata nel Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2002 e successive modificazioni

Capitolo 3 - Regole e principi procedurali

3.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte speciale B è che i dipendenti, gli organi sociali, e i consulenti – nei limiti di quanto contrattualmente stabilito e delle attività svolte a favore di Fisce – si adeguino a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte speciale e nelle procedure cui la medesima fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24-ter, 25-quater e 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

3.2 Principi generali di comportamento

I **dipendenti, gli organi associativi e i consulenti** dell'Associazione – nei limiti di quanto contrattualmente stabilito e delle attività svolte a favore di Fisce – dovranno **attenersi ai seguenti principi di condotta**:

- 3.2.1** astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati di associazione per delinquere, di ricettazione, di autoriciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- 3.2.2** astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientrante tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo
- 3.2.3** tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori
- 3.2.4** non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio e del terrorismo
- 3.2.5** assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali funzionali all'assolvimento delle imposte – in particolare dell'IRAP

– e degli obblighi di sostituto d'imposta, garantendo altresì la tempestiva liquidazione delle medesime

3.2.6 nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, tenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e professionalità.

L'Associazione, a sua volta, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di ricettazione, di autoriciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

3.2.7 agisce in conformità a regole di trasparenza nell'assunzione del personale, sulla base di criteri che tengano conto, tra l'altro, della necessità di prevenire il rischio di infiltrazione criminale

3.2.8 adotta specifiche procedure per la selezione e la gestione dei rapporti con consulenti e fornitori

3.2.9 gestisce la liquidità in modo tale che non siano trasferite somme di denaro contante o libretti di deposito, bancari o postali, al portatore o altri titoli al portatore in euro o valuta estera, per importi pari o superiori a 1.000 €

3.2.10 effettua un costante e regolare monitoraggio dei flussi finanziari dell'Associazione, garantendone la tracciabilità e fornendo evidenza giustificativa di ciascuno di essi

3.2.11 effettua controlli sia formali sia sostanziali dei propri flussi finanziari in uscita diversi da quelli verso i Soci; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni)

3.2.12 non utilizza strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti

3.2.13 adotta una politica finanziaria che preveda l'assoluto divieto di investire in "Paesi a rischio di terrorismo" e in "paradisi fiscali"³.

³ La lista di stati e territori aventi regime fiscale privilegiato c.d. paradisi fiscali è indicata nel Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2002 e successive modificazioni

Capitolo 4 - Principi procedurali specifici

Per l'attuazione dei principi e delle regole generali previste nel precedente Capitolo 3, devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

4.1 Selezione del personale

Si rinvia ai principi procedurali di cui alla Parte speciale A.

4.2 Selezione di consulenti e fornitori e altre controparti contrattuali

Si rinvia ai principi procedurali di cui alla Parte speciale A.

4.3 Acquisto di beni

Si rinvia ai principi procedurali di cui alla Parte speciale A.

4.4 Attività di investimento in Paesi a rischio terrorismo e in paradisi fiscali⁴

L'Associazione prevede in materia di investimenti il divieto, a carico dell'Associazione o dei terzi incaricati dell'attività di investimento a favore della medesima:

- 4.4.1** di investire in Paesi compresi nelle black list internazionali e in Paesi Non Cooperativi, nonché in strumenti finanziari di qualsiasi genere quotati in mercati OTC ("Over-the-counter")⁵ o emessi da società con sede legale in Paesi per i quali le autorità europee e internazionali hanno disposto particolari misure restrittive;

⁴ La lista di stati e territori aventi regime fiscale privilegiato c.d. paradisi fiscali è indicata nel Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2002 e successive modificazioni

⁵ Le liste internazionali di Paesi a rischio di riciclaggio pubblicate sul sito internet di Banca D'Italia e le liste di Paesi non cooperativi pubblicate sul sito internet del FAFT – GAFI.

4.4.2 di avvalersi di servizi finanziari prestati da società, enti o persone fisiche inseriti nelle black list summenzionate o operanti in mercati OTC.

4.5 Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione delle imposte

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, l'Associazione assicura che gli esponenti dell'Associazione – nell'ambito delle rispettive competenze – predispongano e custodiscano in modo corretto e ordinato le scritture contabili, approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione, occultamento e manomissione.

A tal fine l'Associazione:

4.5.1 disciplina l'interazione tra tutte le figure dell'Associazione coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile

4.5.2 disciplina il coordinamento delle funzioni interne con eventuali fornitori coinvolti nella redazione delle suddette scritture o comunque le cui attività assumano rilevanza in relazione al contenuto delle scritture contabili

4.5.3 attua un regolare monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

L'Associazione garantisce altresì l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

4.5.4 controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse

4.5.5 verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili

4.5.6 verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

Capitolo 5 - I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei controlli periodici diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte speciale B.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- 5.1** monitorare l'efficacia delle procedure elaborate e prassi adottate a prevenire il rischio di commissione dei reati di associazione a delinquere, di ricettazione, di autoriciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- 5.2** proporre eventuali modifiche nelle attività a rischio in ragione di eventuali mutamenti dell'operatività e dell'organizzazione dell'Associazione
- 5.3** esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da qualsiasi esponente dell'Associazione o da terzi ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Parte speciale C

Delitti informatici, trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Capitolo 1

1.1 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Parte speciale C si riferisce ai **delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis** del Decreto 231, di seguito, per brevità, i "delitti Informatici"), nonché ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** introdotti dalla Legge 99/2009 tra i Reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (**art. 25-novies**).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali gli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001 prevedono una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli in un'unica Parte speciale in quanto:

- 1.1.1** entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche
- 1.1.2** le Attività sensibili risultano in parte sovrapponibili, in virtù di tale circostanza
- 1.1.3** in entrambi i casi, i principi procedurali mirano a garantire la sensibilizzazione dei destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

1.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

La legge del 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 - promossa dal Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica - ed esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** introducendoli nel Decreto 231 l'art. 24-bis.

Si provvede a descrivere di seguito **le fattispecie di reato** punibili ai sensi dell'art. 24-bis del **Decreto 231** e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi, *prima face*, **applicabili all'Associazione**.

1.2.1 Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi sia un documento cartaceo che un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche e integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche e private, oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

1.2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto a escluderlo". Tale delitto "è punito con la reclusione fino a tre anni".

"La pena è la reclusione da due a dieci anni se:

- 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o

al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- 2) il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti."

"Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni."

"Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il cd. domicilio informatico, seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale volontà può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche chi, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure chi abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da qualunque dipendente dell'Associazione che accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà manipola i dati allo scopo di produrre un bilancio falso.

A titolo esaustivo, si riportano di seguito anche le **fattispecie di reati** previsti dall'art. 24-bis del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi, **non applicabili all'Associazione**, rimandando ai relativi articoli del Codice penale per la descrizione dettagliata delle medesime: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), , intercettazione o impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), Estorsione (art. 629

comma 3), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), violazione del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica (art. 1 comma 11 decreto legge n. 105, 21 settembre 2019).

1.3 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-novies concernente i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito **legge sul diritto d'autore**).

Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, *prima facie* applicabili all'Associazione.

1.3.1 Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. legge sul diritto d'autore)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della legge sul diritto d'autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie:

1.3.1.1 la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;

1.3.1.2 la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi a essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera

circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Associazione qualora venissero caricati sulla rete dell'Associazione dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi possano essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

1.3.2 Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171-bis legge sul diritto d'autore.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, ha rilevanza penale l'abusiva duplicazione nonché l'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e la locazione di programmi pirata.

Il reato in ipotesi si configura quando chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (Società Italiana degli Autori e Editori).

Il fatto è punito anche se la condotta ha a oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla legge sul diritto d'autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Associazione qualora venissero utilizzati, nel perseguimento dell'attività della stessa, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

A titolo esaustivo, si riportano qui di seguito anche le fattispecie di reati previsti dall'art. 25-novies del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi, **non applicabili all'Associazione** rimandando ai relativi articoli del codice penale per la descrizione dettagliata delle medesime: duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171-ter legge sul diritto d'autore); mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi (art. 171-septies legge sul diritto d'autore); produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies legge sul diritto d'autore).

Capitolo 2 - Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sono indicate qui di seguito le attività che, per le loro caratteristiche, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei reati di cui agli **artt. 24 bis e 25 novies del D.lgs. 231/2001**.

2.1 Gestione del sistema informatico

L'attività in oggetto si presenta a rischio poiché il sistema informatico utilizzato da Fide potrebbe potenzialmente essere utilizzato per compiere attività illecite.

2.2 Gestione del sito internet, delle banche dati e delle attività di comunicazione

L'attività in oggetto si presenta a rischio poiché nell'ambito della gestione e manutenzione del sito internet nonché delle attività di comunicazione, potrebbero essere utilizzati immagini, contenuti musicali e altro materiale protetto dal diritto d'autore.

Capitolo 3 - Regole e principi generali

3.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della Parte speciale C è che **i dipendenti, gli organi associativi** e gli eventuali **outsourcer di servizi** – nei limiti delle disposizioni contrattuali e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili – si attengano a **regole di condotta** conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di **prevenire e impedire il verificarsi dei delitti Informatici e di delitti in violazione del diritto d'autore**;

Per mitigare i rischi sopra indicati il Fondo, oltre a dotare i dipendenti chiave di dispositivi informatici e di telecomunicazione tali da permettere lo svolgimento delle attività competenti anche da remoto e avvalersi di un sistema di back-up continuativo per i documenti elettronici, ha adottato i seguenti principi di comportamento.

3.2 Principi generali di comportamento

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei delitti Informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore, **l'Associazione**, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti **adempimenti**:

- 3.2.1** definisce ruoli e responsabilità di ogni singolo utente (interno o esterno) che utilizza i sistemi informatici per svolgere la propria attività
- 3.2.2** verifica che i destinatari del Modello comprendano le proprie responsabilità e siano adeguati a ricoprire i compiti loro assegnati
- 3.2.3** fornisce ai destinatari un'adeguata informazione e formazione circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici dell'Associazione ivi inclusi gli user-id e le password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso l'Associazione e in materia di cyber security
- 3.2.4** prevede specifici divieti all'utilizzo di immagini, composizioni musicali, banche dati o qualsiasi altra opera dell'ingegno per attività a favore di Fisde, senza l'ottenimento delle necessarie licenze da parte dei soggetti titolari di tali diritti e delle autorità amministrative competenti

3.2.5 stabilisce contrattualmente con i fornitori i presidi e i controlli informatici che devono essere svolti nella gestione dei sistemi informatici di Fisce tra cui:

3.2.5.1 l'installazione di limitazioni, attraverso abilitazioni di accesso differenti, all'utilizzo dei sistemi informatici da parte dei destinatari esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti

3.2.5.2 la predisposizione e il mantenimento di difese a protezione dei sistemi informatici di Fisce

3.2.5.3 la predisposizione e il mantenimento di difese fisiche a protezione dei server dell'Associazione

3.2.5.4 l'esecuzione - per quanto possibile e nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto dei Lavoratori - di controlli periodici sulla rete informatica del Fondo al fine di individuare comportamenti anomali.

Nell'espletamento delle attività dell'Associazione e, in particolare, delle Attività sensibili, ai destinatari del Modello - anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con l'Associazione - è espressamente **vietato**:

3.2.6 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte speciale C

3.2.7 divulgare informazioni relative ai sistemi informatici dell'Associazione

3.2.8 utilizzare i sistemi informatici dell'Associazione per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie alle procedure dell'Associazione relative all'utilizzo dei sistemi informatici

3.2.9 installare autonomamente nel PC in dotazione per uso nell'Associazione software non autorizzati dall'Associazione stessa

3.2.10 utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Capitolo 4 - Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel precedente Capitolo, devono essere ottemperati i **principi procedurali** qui di seguito descritti, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte generale del presente Modello.

4.1 Gestione del sistema informatico

Nell'ambito della **gestione del sistema informatico** devono essere rispettate le seguenti **disposizioni**:

- 4.1.1** è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili, senza l'autorizzazione di amministratori di sistema o della funzione IT
- 4.1.2** è vietato scaricare file contenuti in supporti esterni e non aventi alcuna attinenza con la prestazione lavorativa
- 4.1.3** è vietato utilizzare strumenti software e hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.)
- 4.1.4** è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici dell'Associazione o di soggetti terzi, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dall'Associazione o dai terzi stessi
- 4.1.5** è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'Associazione le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete dell'Associazione o di soggetti terzi
- 4.1.6** è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere e alterarne i dati ivi contenuti
- 4.1.7** è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi
- 4.1.8** è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere

4.1.9 è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne all'Associazione, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati.

Inoltre, è disposto a carico dei destinatari del Modello l'**obbligo** di garantire o comunque **non ostacolare** il funzionamento delle procedure automatiche per l'**aggiornamento** di sistemi operativi e vari software, non interrompendone l'installazione.

L'Associazione si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti **adempimenti**:

4.1.10 verificare preliminarmente all'assunzione le condotte e i comportamenti dei candidati da inserire nella funzione IT nei limiti consentiti dalla normativa applicabile

4.1.11 aggiornare nel continuum l'elenco degli asset informatici in dotazioni agli utenti e definire le responsabilità connesse all'utilizzo di tali asset

4.1.12 verificare l'accesso da parte degli utenti autorizzati e prevenire gli accessi non autorizzati adottando sistemi di autenticazione e log-in sicuro

4.1.13 monitorare le attività svolte all'interno del perimetro del sistema informativo del Fondo mediante la registrazione dei file di log

4.1.14 adottare misure che prevengano l'accesso fisico non autorizzato

4.1.15 informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) ai sistemi dell'Associazione confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi

4.1.16 informare i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli con i propri codici di accesso, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro

4.1.17 informare i dipendenti della possibilità di controlli sui pc dell'Associazione in dotazione (e-mail, programmi, file) indicando natura, modalità e finalità del controllo

4.1.18 adottare misure di sicurezza che consentano di limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato

4.1.19 effettuare, qualora le esigenze lo richiedano, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile ai sensi di legge, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti

4.1.20 richiamare periodicamente in modo inequivocabile i propri dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso, anche attraverso apposita attività di formazione.

4.2 Gestione del sistema informatico – Rischi legati all’attività svolta da fornitori e outsourcer

Nel rapporto contrattuale con gli eventuali fornitori di servizi informatici, l’Associazione **verifica preliminarmente rispetto alla sottoscrizione del contratto:**

- 4.2.1** le condotte e i comportamenti tenuti nel passato dal fornitore
- 4.2.2** la sussistenza nei sistemi del fornitore di misure di sicurezza adeguate a garantire la tutela delle informazioni che il Fondo gli comunica e, in particolare, l’esistenza di policy e piani almeno nei seguenti ambiti:
 - 4.2.2.1** principi di sicurezza logica da applicare nell’ambito dell’Associazione (gestione delle credenziali, profilazioni utenti, etc.)
 - 4.2.2.2** gestione del ciclo di vita delle utenze per l’accesso ai sistemi e alle applicazioni, l’attribuzione dei profili e la predisposizione dei controlli periodici finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie alla conservazione dei profili attribuiti
 - 4.2.2.3** patch management con l’obiettivo di prevenirne le vulnerabilità e correggerne i difetti
 - 4.2.2.4** monitoraggio degli Amministratori di Sistema attraverso un sistema di log management finalizzato al puntuale tracciamento delle attività svolte e alla conservazione di tali dati con modalità inalterabili idonee a consentirne ex post il monitoraggio
- 4.2.3** la capacità del fornitore di assicurare, al sistema informatico di Fisce, i seguenti presidi informatici:
 - 4.2.3.1** bloccare automaticamente l’accesso a ciascun sistema informatico in caso di mancato utilizzo per un determinato periodo di tempo
 - 4.2.3.2** impedire l’installazione e l’utilizzo di software non approvati dall’Associazione e non correlati con l’attività professionale espletata per la stessa

- 4.2.3.3** autenticare mediante username e password specifiche per ogni dipendente (e, più in generale, per chiunque debba essere accreditato al sistema informatico del Fondo) alle quali corrisponda un profilo utente limitato nella gestione delle risorse del sistema informatico.

4.3 Gestione del sito internet, delle banche dati e delle attività di comunicazione

L'Associazione, per limitare quanto più possibile il rischio di commissione dei delitti in violazione del diritto d'autore:

- 4.3.1** disciplina attraverso policy le modalità di modifica del sito internet dell'Associazione
- 4.3.2** indica specificatamente quali figure interne partecipano al processo decisionale di modifica del sito internet dell'Associazione e quali figure sono invece demandate ad attuare effettivamente le modifiche.

Inoltre, nei rapporti con gli outsourcer dei servizi informatici e di gestione del sito internet nonché con consulenti in materia di comunicazione, l'Associazione prevede contrattualmente:

- 4.3.3** il divieto di utilizzare immagini, video, composizione musicale e qualsiasi altro contenuto protetto dal diritto d'autore senza specifica licenza da parte del titolare dei diritti
- 4.3.4** l'obbligo di mantenere traccia dell'origine e della fonte dalla quale sono stati ricavati immagini, video, composizioni musicali o qualsiasi altro contenuto protetto dal diritto d'autore e di metterle a disposizione di Fisce, qualora ne faccia richiesta, insieme anche alle eventuali relative licenze
- 4.3.5** l'esecuzione di inventari periodici dei software e delle banche dati in uso presso l'Associazione e controlli sull'uso legittimo – autorizzato da apposita licenza – degli stessi
- 4.3.6** l'esecuzione di controlli periodici sui contenuti del sito internet dell'Associazione.

Capitolo 5 - I controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 24-bis e all'art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- 5.1** svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte speciale C, sull'applicazione dei principi procedurali generali e specifici e delle procedure del Fondo
- 5.2** valutare l'efficacia della presente Parte speciale C a prevenire la commissione dei delitti informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore applicabili a Fisce
- 5.3** esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari e opportuni
- 5.4** conservare i flussi informativi ricevuti, le evidenze dei controlli e le verifiche eseguite.

È disposto che l'OdV riceva la **relazione periodica** predisposta dal **DPO** al fine di verificare:

- 5.5** l'esito dei controlli svolti dal DPO
- 5.6** eventuali incidenti di sicurezza.

Parte speciale D

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Definizioni

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte speciale D.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento, redatto dal datore di lavoro, contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa e i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione dell'Associazione che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento **DUVRI o**

Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento, redatto dal datore di lavoro committente, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

Lavoratori: persone che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'Associazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale

Medico competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria e adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 c. p.) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c. p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro

RSP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal datore di lavoro a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione

Sorveglianza sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni e interni all'Associazione finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori

SSL: Salute e sicurezza dei lavoratori.

Capitolo 1 - Le fattispecie dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati **all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano

unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da **colpa specifica** che richiede che l'evento si verifichi a **causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro**.

1.1 Omicidio colposo (art. 589 c. p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

1.2 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c. p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata **grave** nei seguenti casi:

1.2.1 se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni

1.2.2 se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva:

1.2.3 una malattia certamente o probabilmente insanabile

1.2.4 la perdita di un senso

1.2.5 la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella

1.2.6 la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia, a seconda della gravità dell'evento dannoso, tra un minimo di 250 e un massimo di 1000 quote (a tal proposito si consideri che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 € e un massimo di 1.549 €).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi o di tempi).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- 1.3 interdizione dall'esercizio dell'attività
- 1.4 sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- 1.5 divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- 1.6 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi
- 1.7 divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Capitolo 2 - Attività sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Partendo dall'assunto che tutte le aree e tutti gli ambienti fisici nei quali si svolge attività lavorativa per l'Associazione in rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché le attività lavorative esterne svolte per conto dell'Associazione medesima, sono esposti al rischio infortunistico, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché prevedere procedure informative sulla gestione delle strutture (locali, arredi, ecc.) e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

L'**attività** considerata maggiormente **esposta** alla commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 riguarda l'**adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**.

L'attività si presenta a rischio con particolare riferimento all'adempimento di tutti gli obblighi normativi previsti dal Decreto Sicurezza in relazione a:

- 2.1** attività svolte dal personale dipendente presso la sede dell'Associazione alla quale sono connessi i tipici rischi d'ufficio (es. postura, videoterminale ecc.)
- 2.2** attività svolte da personale esterno presso la sede dell'Associazione, quali ad esempio i fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (art. 26 del Decreto Sicurezza).

Capitolo 3 - Regole e principi procedurali specifici: principi di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, così come individuati dall'art. 15 del Decreto Sicurezza e in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto, l'Associazione provvede a porre in essere le seguenti azioni.

3.1 L'organizzazione

3.1.1 Definizione dei compiti e delle responsabilità

Si riportano di seguito gli adempimenti che, in attuazione della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

3.1.1.1 Datore di lavoro

Al datore di lavoro dell'Associazione sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti **compiti non delegabili**:

- 3.1.1.1.1** valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
- 3.1.1.1.2** elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei rischi (da custodirsi presso l'Associazione) contenente tra l'altro:

- 3.1.1.1.2.1** una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
- 3.1.1.1.2.2** l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Decreto Sicurezza)
- 3.1.1.1.2.3** il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- 3.1.1.1.2.4** l'individuazione dei ruoli dell'organizzazione del Fondo che vi debbono provvedere
- 3.1.1.1.2.5** l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

- 3.1.1.1.3** Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al datore di lavoro sono attribuiti altri **compiti** dallo stesso **delegabili** a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro:

- 3.1.1.1.4** la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze
- 3.1.1.1.5** l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento
- 3.1.1.1.6** la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza

3.1.1.1.7 l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti, e a ogni altro compito affidato al datore di lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta **delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:**

3.1.1.1.8 che essa risulti da atto scritto recante data certa

3.1.1.1.9 che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

3.1.1.1.10 che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

3.1.1.1.11 che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

3.1.1.2 Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni all'Associazione, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che **provvede** a:

3.1.1.2.1 individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del Fondo

3.1.1.2.2 elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure

3.1.1.2.3 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività del Fondo

3.1.1.2.4 proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

3.1.1.2.5 partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza

3.1.1.2.6 fornire ai lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP dell'Associazione verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal datore di lavoro, il RSPP dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza.

3.1.1.3 Medico competente

Il Medico competente provvede tra l'altro a:

- 3.1.1.3.1** collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla definizione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso
- 3.1.1.3.2** programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria
- 3.1.1.3.3** istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- 3.1.1.3.4** fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti e informandoli sui relativi risultati
- 3.1.1.3.5** comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori
- 3.1.1.3.6** visitare gli ambienti di lavoro
- 3.1.1.3.7** collaborare alla formazione degli incaricati di primo soccorso.

Il Medico competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38, D.Lgs. 81/2008.

3.1.1.4 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza. Il RLS:

- 3.1.1.4.1** accede ai luoghi di lavoro
- 3.1.1.4.2** è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive
- 3.1.1.4.3** è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico competente
- 3.1.1.4.4** è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative
- 3.1.1.4.5** promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori
- 3.1.1.4.6** partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
- 3.1.1.4.7** riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3.1.1.5 I lavoratori

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli

effetti delle sue azioni e omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite. I lavoratori devono in particolare:

- 3.1.1.5.1** osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva e individuale
- 3.1.1.5.2** utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza
- 3.1.1.5.3** segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- 3.1.1.5.4** non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- 3.1.1.5.5** partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- 3.1.1.5.6** sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
- 3.1.1.5.7** contribuire, insieme al datore di lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per l'Associazione attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

3.2 Informazione e formazione

Costituiscono azioni indispensabili per un funzionamento efficiente del sistema di gestione della salute e sicurezza. Attraverso tali azioni, infatti, tutti i lavoratori e i soggetti coinvolti nel sistema organizzativo di gestione della salute e sicurezza acquisiscono coscienza e conoscenza degli adempimenti connessi volti a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché delle proprie specifiche responsabilità.

3.2.1 Informazione

L'informazione che l'Associazione riserva ai destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- 3.2.1.1** le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dall'Associazione in tema di SSL
- 3.2.1.2** il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dall'Associazione, nonché ai principi indicati nella presente Parte speciale D.

Ciò premesso, **l'Associazione** in considerazione dei diversi ruoli è tenuta ai seguenti **oneri informativi**:

- 3.2.1.3** fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'attività del Fondo, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate
- 3.2.1.4** informare i dipendenti e i nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) sulla nomina del RSPP, del Medico competente e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- 3.2.1.5** documentare formalmente l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

3.2.2 Formazione

In relazione alle attività di formazione, l'Associazione:

- 3.2.2.1** fornisce adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro
- 3.2.2.2** prevede che al termine delle attività di formazione siano effettuate esercitazioni o questionari di valutazione
- 3.2.2.3** organizza corsi di formazione specifica per gli addetti a particolari compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso)

3.2.2.4 organizza periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

3.3 Documentazione

L'Associazione dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, inter alia, i seguenti documenti:

3.3.1 la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico competente e custodita dal datore di lavoro

3.3.2 il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

L'Associazione è altresì chiamata a garantire che:

3.3.3 il RSPP, il Medico competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente

3.3.4 venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico competente

3.3.5 tutta la documentazione relativa alle attività di informazione e formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

3.4 L'attività di monitoraggio

L'Associazione deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. A tale scopo l'Associazione:

3.4.1 verifica l'assolvimento degli obblighi previsti da Decreto Sicurezza. Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di:

3.4.1.1 aggiornamento DVR a seguito di modifiche normative o organizzative

- 3.4.1.2** comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS
 - 3.4.1.3** consegna copia del DVR al RLS
 - 3.4.1.4** nomina dell'RSPP
 - 3.4.1.5** nomina del Medico competente
 - 3.4.1.6** nomina degli Addetti alla gestione delle emergenze (Addetti antincendio ed evacuazione e Addetti al primo soccorso)
 - 3.4.1.7** assegnazione e verifica periodica di cassette di pronto soccorso
 - 3.4.1.8** introduzione e verifica periodica di sistemi di rilevazione e allarme incendio
 - 3.4.1.9** introduzione, manutenzione e revisione degli estintori
 - 3.4.1.10** fornitura e periodica sostituzione di DPI ai lavoratori
 - 3.4.1.11** verifica di adeguatezza delle capacità professionali e condizioni di salute con le mansioni affidate a ogni lavoratore
 - 3.4.1.12** invio dei lavoratori alle visite mediche entro le scadenze previste
 - 3.4.1.13** comunicazione all'INAIL di infortuni che comportino un'assenza dal lavoro uguale o superiore ad 1 giorno
 - 3.4.1.14** aggiornamento delle misure di prevenzione in occasione di importanti mutamenti organizzativi e di contesto
 - 3.4.1.15** informazione e formazione dei dipendenti
 - 3.4.1.16** formazione, o richiesta degli attestati in caso di consulenti, degli Addetti al primo soccorso ogni 3 anni, l'RSL ogni anno, l'RSPP ogni 5 anni
 - 3.4.1.17** vigilanza sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi e delle disposizioni in materia di sicurezza
 - 3.4.1.18** divieto ai lavoratori che non hanno ricevuto adeguate istruzioni di accedere a zone che li espongono a rischio grave.
- 3.4.2** assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (anche attraverso sopralluoghi)
 - 3.4.3** assicura l'ergonomicità delle postazioni di lavoro e la fruibilità delle aree comuni
 - 3.4.4** compie approfondita analisi con riferimento a ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali azioni correttive da intraprendere.

L'Associazione garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

3.5 Riunione periodica

Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

3.5.1 il datore di lavoro o un suo rappresentante

3.5.2 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

3.5.3 il medico competente

3.5.4 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

3.5.5 il documento di valutazione dei rischi

3.5.6 l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria

3.5.7 i criteri di scelta e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale

3.5.8 i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Della riunione deve essere redatto un verbale che sarà a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Capitolo 4 - I contratti d'appalto

L'Associazione predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri uffici con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, D.Lgs. 81/2008, tra questi, in capo al datore di lavoro:

- 4.1** verificare l' idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso
 - 4.1.1** acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
 - 4.1.2** acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- 4.2** fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
- 4.3** predisporre un unico Documento di Valutazione di Rischi che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato a opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Capitolo 5 - I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte generale del presente Modello), l'OdV può:

- 5.1** partecipare agli incontri organizzati dall'Associazione tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti

5.2 accedere a tutta la documentazione del Fondo disponibile in materia.

L'Associazione istituisce a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti dell'Associazione (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico competente e gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).